

Nuovo giudice del Tribunale penale cantonale e invasione di campo del Consiglio di Stato!

Risposta del 17 febbraio 2020 all'interpellanza presentata il 7 febbraio 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

PRONZINI M. - Forse non tutti si ricordano, anche perché non sedevano in questo consesso, che nell'estate del 2018, nelle migliori tradizioni autoritarie di regime, l'Esecutivo ha proceduto a nominare un giudice, cosa che, riprendendo le discussioni di questi giorni, è una chiara ingerenza nel campo del Legislativo. È infatti di competenza del Parlamento nominare i giudici e quest'ultimo, su richiesta dell'MPS, cosa più unica che rara, ha attivato l'alta vigilanza. È seguito un rapporto che ha cercato di smorzare i toni sottolineando tale intromissione, anche se redatto da membri di partiti che sono collegati direttamente al Governo. Il problema era una nomina di un giudice al Tribunale penale e di uno per i provvedimenti coercitivi.

Dopo le elezioni cantonali, in data 2 settembre 2019, è stato elaborato un rapporto¹ riguardante il potenziamento del Tribunale penale in cui era chiaramente indicato che la giudice avvocatessa Manuela Frequin Taminelli, scelta dal Consiglio di Stato, sarebbe stata in carica al massimo fino alla pubblicazione del bando di concorso, avvenuta il 31 gennaio scorso. Con questo atto parlamentare, al di là di quello che pensa il Ministro Gobbi o il Consiglio di Stato, stiamo esercitando un nostro diritto da parlamentari. Fino a prova contraria in aula sono presenti granconsiglieri d'opposizione, come noi, il cui ruolo è anche quello di porre domande scomode. Altrimenti, come diceva quel tale, la via dei mari è aperta e i nostri Consiglieri di Stato possono andare a fare i Ministri in Corea del Nord, in Turchia, in Venezuela o in Nicaragua.

Ciò che vogliamo sapere è semplice: ancora una volta sono state fatte promesse da marinaio per il quieto vivere o per altri motivi che non conosco? Vorrei che il Ministro Gobbi, abituato a leggere le risposte, fosse molto preciso cosicché si possa capire bene la situazione. Si tratta di un tema importante su cui occorrerà valutare, a seconda delle risposte che fornirà, se è necessario richiedere l'attivazione dell'alta vigilanza.

Concludo ricordando che lo scorso 21 gennaio è stato pubblicato sul Foglio ufficiale l'annuncio di un processo diretto dalla giudice Manuela Frequin Taminelli, poi rinviato, come indicato nell'interpellanza: siccome la signora dal 1° febbraio non è più in carica, non dovrebbe più dirigerlo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il deputato Pronzini risolveva il tema della nomina dei magistrati supplenti da parte del Consiglio di Stato secondo la Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; RL 177.100] e segnatamente chiede precisazioni legate al rapporto d'impiego dell'avvocata Manuela Frequin Taminelli quale giudice supplente del Tribunale penale cantonale (TPC).

In merito alle due domande puntuali poste nell'interpellanza, occorre premettere che lo scorso 17 gennaio la Commissione giustizia e diritti, malgrado quanto indicato nel rapporto appena citato – ovverosia che la conclusione del rapporto di lavoro dell'avvocata Manuela Frequin Taminelli sarebbe avvenuta al più tardi alla pubblicazione del bando di concorso

¹ [Rapporto n. 7667](#): Messaggio del 22 maggio 2019 concernente il potenziamento del Tribunale di appello, Commissione giustizia e diritti, 02.09.2019.

relativo al nuovo giudice ordinario al TPC – ha chiesto al Consiglio di Stato di prolungare il mandato del giudice supplente al TPC, conferito dal Governo il 3 agosto 2018.

Al fine di evitare una vacanza presso il Tribunale penale cantonale della durata di alcuni mesi durante la procedura di elezione, la Commissione suggeriva di *«procedere a conferire un mandato complementare, con scadenza prorogata fino all'entrata in funzione del nuovo giudice o quantomeno alla sua elezione da parte del Legislativo»*. Lo scorso 24 gennaio il Consiglio di Stato ha comunicato alla Commissione di non poter dare seguito a tale richiesta secondo l'art. 24 della LOG.

La scelta di designare la giudice supplente fino alla data di pubblicazione del bando di concorso è stata fin da subito voluta dal Consiglio di Stato e indicata espressamente nella decisione di designazione proprio per garantire al Parlamento di poter avviare la procedura di concorso in maniera imparziale, indipendente e trasparente. Tale decisione mirava e mira a dare la possibilità a più candidati di mettersi a disposizione, compresa la giudice designata secondo l'art. 24 LOG, che in questa fase della procedura sarebbe stata considerata alla stregua degli altri candidati.

Il TPC ha aderito alla volontà esprimendo il proprio accordo. Le forti critiche indirizzate al Consiglio di Stato da parte del Gran Consiglio, che ha esercitato l'alta vigilanza come richiesto dal deputato Pronzini nell'agosto 2018, confermano la necessità del rispetto delle tempistiche di designazione dell'avvocata Manuela Frequin Taminelli quale giudice supplente ai sensi dell'art. 24 della LOG.

Il Consiglio di Stato ha quindi dovuto considerare quanto successo in Gran Consiglio benché quest'ultimo avesse infine sancito che alla decisione governativa non fosse disceso né un pregiudizio alle competenze del Parlamento né un problema nell'amministrazione della giustizia (si confronti il rapporto del 6 novembre 2018 della Commissione sul mandato di alta vigilanza²).

Pur comprendendo le motivazioni alla base della richiesta della Commissione, bisogna evidenziare che il TPC può fare capo a giudici supplenti nominati dal Parlamento nei mesi dedicati alla procedura di selezione.

Riguardo alle due domande dell'atto parlamentare in questione rispondiamo come segue.

1. *La signora Manuela Frequin Taminelli ha concluso il suo rapporto di lavoro a durata determinata quale giudice del Tribunale, così come scritto e ripetuto a più riprese da Consiglio di Stato e Commissione del Gran Consiglio, lo scorso 31 gennaio 2020, data della pubblicazione del concorso?*

Il mandato quale giudice straordinario è cessato conformemente al testo della risoluzione governativa secondo l'art. 24 della LOG con la pubblicazione del concorso. Rimane in vigore la sua nomina da parte del Gran Consiglio quale giudice supplente del Tribunale di appello, attribuita al TCP.

2. *Al processo del prossimo 10 febbraio 2020, nel frattempo rinviato, verrà assegnata una nuova presidenza, considerato che la signora Manuela Frequin Taminelli ha concluso il suo rapporto di lavoro a durata determinata?*

Rammentando il principio della separazione dei poteri, la domanda riguarda questioni che di tutta evidenza non competono all'autorità politica, né esecutiva né legislativa, riguardando esclusivamente le parti al processo e l'autorità giudiziaria. Competerà quindi al TPC designare la nuova presidenza.

² [Rapporto](#): Mandato di alta vigilanza concernente la designazione di due giudici da parte del Governo, Commissione della legislazione, 06.11.2018.

PRONZINI M. - Ho ascoltato con attenzione le risposte del Ministro Gobbi, che ha detto che il 31 gennaio scorso la giudice Manuela Frequin Taminelli ha finito il suo lavoro. Secondo il Foglio ufficiale 10/2020 di martedì 4 febbraio 2020, che dopo consegnerò al Presidente Claudio Franscella, a pagina 911³, sono riportati gli atti e gli avvisi giudiziari e ve n'è uno datato 3 febbraio 2020 che chiede un termine per la designazione di un difensore di fiducia ed è firmato dalla Presidente giudice Manuela Frequin Taminelli. Mi spieghi il Ministro com'è possibile che una persona che ha concluso il rapporto di lavoro il 31 gennaio possa firmare un atto il 3 febbraio. È come se l'ormai ex Ministro Paolo Beltraminelli, non più rieletto dal popolo ticinese, avesse firmato il 15 aprile 2019 un atto che spettava al suo successore Raffaele De Rosa. Questo è un problema: concorda con me il Consigliere di Stato Gobbi? Mi dichiaro insoddisfatto, chiedo la discussione generale e consegno il documento appena menzionato al Presidente del Gran Consiglio affinché rimanga agli atti.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Come detto poc'anzi, queste sono competenze del TPC. Per noi la sua funzione è decaduta il 31 gennaio e sono stati annullati i processi in cui lei era la Presidente giudice, tra cui quello appena citato. La Commissione avrebbe voluto allungare il mandato, ma noi, per essere coerenti con quanto deciso nei mesi estivi del 2018, abbiamo fatto appunto decadere la nomina. L'atto in questione non è quindi corretto.

Messa ai voti, la richiesta di discussione generale è respinta con 19 voti favorevoli, 38 contrari e 9 astensioni.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

³ Si rinvia alla p. 4.

3 Atti ed avvisi giudiziari

Corte delle assise correzionali di Mendrisio

Termine per la designazione di un difensore di fiducia
(art. 132 CPP)

Presso il Tribunale penale cantonale (via Pretorio 16, Lugano) a seguito dell'opposizione dell'11 marzo 2019 avverso il decreto d'accusa 41/2019, è pendente un procedimento penale contro **Sica Candido**, di Antonio Sica e fu Bianca nata Menduti, nato a Battipaglia (Italia) il 16 dicembre 1970, cittadino italiano, Golfo Aranci, via Magellano 12, venditore, divorziato per il reato di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP).

Si constata che in questa procedura l'imputato non è patrocinato da un avvocato.

Richiamato l'art. CPP 132 CPP, si assegna a Sica Candido un termine di 10 giorni per comunicare a suddetto Tribunale il nominativo di un difensore di fiducia. In caso di silenzio gliene sarà nominato uno d'ufficio.

Si ricorda anche, richiamato l'art. 356 cpv. 3 CPP, che l'opposizione al citato decreto d'accusa può essere ritirata in ogni momento sino alla conclusione delle arringhe.

Lugano, 3 febbraio 2020

La Presidente:
Giudice Manuela Frequin Taminelli

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di decisione nella forma degli assenti
(SO.2020.30)

Il Pretore aggiunto supplente della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, dr. iur. avv. **Matteo Salvadé**, nella causa procedura art. 154 cpv. 3 ORC promossa in data 7 gennaio 2020 da

Ufficio del registro di commercio, Biasca

contro

Nidaf SA, Chiasso

notifica alla parte convenuta che con decisione 31 gennaio 2020 ha sciolto la società Nidaf SA, Chiasso, ordinando nel contempo la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessata.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Mendrisio, 31 gennaio 2020

Il Pretore aggiunto supplente:
dr. iur. avv. **Matteo Salvadé**